

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente il ricorso contro la pubblica utilità e la facoltà di prelevare  
contributi per l'opera di allargamento e di pavimentazione di Via S. Martino  
e per le opere di costruzione di un piazzale in Via G. Lanz - Via S. Martino  
a Mendrisio

(del 10 novembre 1971)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

1. Con risoluzione no. 7337 dell'8.9.1971 venne concessa la pubblica utilità e la facoltà di prelevare contributi di miglioria per le opere di allargamento e pavimentazione di via San Martino e per le opere di costruzione di un piazzale in via G. Lanz — via San Martino a Mendrisio. Nel contempo furono respinti i ricorsi — fra cui quello dell'Organizzazione cristiano sociale ticinese, Lugano — inoltrati nel termine di cui all'art. 15 (lett. a) L. Espr.
2. Mediante tempestivo ricorso, l'Organizzazione cristiano-sociale ticinese, premesso che riconosce la pubblica utilità dell'opera, contesta — come già in prima istanza — che, per quanto la concerne, il prelievo di contributi di miglioria possa legittimarsi. Le opere previste non apporterebbero, a suo giudizio, nessun utile particolare alla sua proprietà. Esse rappresenterebbero esclusivamente un vantaggio generale, di tutta la comunità o, tutt'al più, come via San Martino, un vantaggio per i proprietari dei fondi direttamente toccati dalla strada. Chiede pertanto di essere esclusa dal pagamento di qualsiasi contributo.
3. Il ricorso deve, a nostro avviso, essere dichiarato irricevibile. In effetti, secondo la prassi vigente, al Gran Consiglio spetta soltanto decidere, qualora lo si contesti, se l'opera è o non è di pubblica utilità (questione che, nel caso particolare, non è controversa): per contro, esso non è competente nè a pronunciarsi circa l'esistenza o no di un vantaggio particolare che giustifichi il prelievo di contributi nè a decidere se il comprensorio è o no rettamente delimitato. Vedasi, a questo proposito, il rapporto no. 1652, del 17.11.1970, della vostra Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità (che verteva su un caso analogo a quello qui in esame) nel quale è detto testualmente:  
« Questa autorità legislativa può essere investita quale organo di ricorso unicamente per dei ricorsi contro la pubblica utilità, cioè su una delle premesse di carattere materiale che stanno alla base dell'imposizione del contributo. Anche distaccandosi dal ragionamento contenuto nel messaggio, dove si fa dipendere la qualifica di pubblica utilità dall'esistenza di interessi particolari dei proprietari circostanti l'opera in discussione, si arriva alle medesime conclusioni dell'irricevibilità dei ricorsi.  
Il vantaggio del particolare, che giustifica la formazione del comprensorio, è in uno con la pubblica utilità e con l'esecuzione dell'opera, la terza premessa che sta alla base della possibilità di imporre dei contributi da parte dell'ente pubblico; è chiaro che sotto questo aspetto, l'esistenza e la portata del vantaggio particolare non può pregiudicare la qualifica di pubblica utilità dell'opera

prospettata, ma unicamente la misura dei contributi che si potranno imporre. Di conseguenza la discussione sulla formazione del comprensorio esula dalla competenza del Gran Consiglio e dovrà essere proposta secondo i disposti dell'art. 24 L di espropriazione, nell'ambito dei ricorsi contro i piani di dettaglio, dove si fa espresso riferimento alla possibilità di modificare l'elenco degli interessati ».

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Lepori*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

